



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2852 del 2009, proposto da:
-----, rappresentata e difesa dall'Avv. -----, con il quale è elettivamente
domiciliata in Napoli alla -----;

contro

CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in
Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento di cui al verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte
di Appello di Napoli n. 33 del 22 dicembre 2008, con cui è stata dichiarata
inammissibile la domanda della ricorrente per la nomina a giudice onorario di
Tribunale;

b) del provvedimento di cui al verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli n. 45 del 23 febbraio 2009, recante “modifiche e correzioni”, con cui è stata ribadita l’inammissibilità della domanda della ricorrente;

c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. ----- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha presentato istanza di partecipazione alla selezione, indetta dal Ministero della Giustizia con bando pubblicato il 7 dicembre 2007, per la nomina dei giudici onorari di Tribunale.

La sua domanda veniva dichiarata inammissibile con verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli (d’ora in seguito anche “Consiglio”) n. 33 del 22 dicembre 2008, **in quanto il certificato medico dalla stessa prodotto non rispondeva ai requisiti previsti dal bando e, comunque, i documenti esibiti erano in fotocopia.**

A seguito di apposita istanza di riesame, **il Consiglio rivedeva la posizione della ricorrente e, ritenuto superato l’ostacolo della produzione dei documenti in fotocopia, confermava, con verbale n. 45 del 23 febbraio 2009, l’inammissibilità della sua domanda.**

Parte ricorrente impugna i suddetti verbali, nelle parti inerenti alla sua posizione, ritenendo illegittima l'esclusione dalla procedura per i seguenti motivi:

1. violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. a), del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. n. 97 del 7 dicembre 2007; eccesso di potere per illogicità manifesta; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;

2. violazione di legge; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici; violazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lett. a), del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. n. 97 del 7 dicembre 2007; violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 686/1957; eccesso di potere per omessa considerazione di circostanze di fatto e di diritto; omessa ponderazione; difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta illogicità; contraddittorietà; altri profili.

Le intime amministrazioni statali, costitutesi in giudizio con unico atto della difesa erariale, eccepiscono nella propria memoria difensiva l'inammissibilità, la carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura (d'ora in seguito anche "CSM") e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare con ordinanza n. 1424 del 10 giugno 2009.

La ricorrente ha presentato ulteriore memoria difensiva, nella quale ribadisce le sue ragioni.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica del 21 ottobre 2009.

In via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, formulata dalla difesa erariale sul presupposto che nella fattispecie sono gravati atti di carattere meramente istruttorio, da sottoporre al vaglio del CSM per emanazione delle determinazioni definitive.

L'eccezione è da disattendere.

Il Collegio osserva che i verbali impugnati, pur facendo parte della sequenza procedimentale volta all'approvazione della graduatoria finale, siccome qualificano inammissibile la domanda di partecipazione alla selezione, sono in grado di incidere immediatamente sulla posizione giuridica della ricorrente, determinando per la stessa un arresto procedimentale e, pertanto, l'esclusione dalla procedura.

Tanto è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la regola della non autonoma impugnabilità dell'atto endoprocedimentale soffre eccezione nel caso di atti vincolanti (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, in caso di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale, e pertanto capaci di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo, ed, infine, in caso di atti soprassessori, i quali, rinviando ad un evento futuro ed incerto nell'an e nel quando il predetto soddisfacimento, determinano un arresto procedimentale a tempo indeterminato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 296 e 19 giugno 2006 n. 3640; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2007 n. 6460).

La lesività degli atti in questione è confortata dalla disciplina concorsuale predisposta dal CSM per la nomina e conferma dei giudici onorari di Tribunale (Circolare n. P-17794/2007 del 25 luglio 2007 – deliberazione del 19 luglio 2007), che affida alle deliberazioni del Consiglio Giudiziario la fase valutativa “dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari”.

Viceversa, deve essere accolta l'eccezione della difesa erariale, volta ad evidenziare la carenza di legittimazione passiva in capo al CSM.

Infatti, è palese che nell'odierna lite non sono impugnati atti promananti dal suddetto organo, il quale, allo stato, non risulta coinvolto nelle determinazioni concernenti la posizione della ricorrente.

Ne consegue che deve essere disposta l'estromissione dal giudizio del CSM.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Occorre precisare, in punto di fatto, che l'esclusione della ricorrente dalla selezione, come confermata nel gravato verbale n. 45/2009, poggia sulla seguente motivazione: “Quanto alla certificazione medica, (il Consiglio, ndr.) osserva, che la stessa proviene da medico convenzionato con la A.S.L. (rectius medico di base che opera in regime di convenzione con la ASL) e che pertanto, essendo espressamente richiesto dal bando un certificato della ASL o di un medico militare, deve ribadirsi l'inammissibilità della domanda. Che, parimente, v'è respinta l'istanza di sostituzione, atteso che il bando stabilisce che la presentazione dei titoli vada fatta tassativamente al momento della presentazione della domanda.”.

Ciò premesso, è dirimente l'esame della censura con la quale parte ricorrente, nel sostenere l'**equipollenza**, a termini del bando di concorso, **tra la certificazione della ASL e quella dei medici con la stessa convenzionati**, deduce l'illegittimità dei verbali di esclusione per contrasto con l'art. 48 della legge n. 833/1978, che qualificherebbe “come personale del Servizio Sanitario Nazionale sia i medici “dipendenti” dalle Unità Sanitarie locali (oggi Aziende), sia quelli “a rapporto convenzionale”.

La doglianza deve essere condivisa.

Al riguardo il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento dei giudici amministrativi laziali che, in un'analogha controversia, hanno

avuto modo di puntualizzare quanto segue: “Posto, infatti, che il rapporto di convenzionamento di cui all’art. 48 della L. n. 833/1978 si instaura fra un medico ed una USL, e che tanto quest’ultima quanto il medico convenzionato costituiscono articolazioni del S.S.N., non v’è alcuna ragione per ritenere che il certificato medico rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una USL e che i due documenti non siano equipollenti, quanto ad efficacia certatoria, siccome comunque provenienti da una struttura pubblica.” (così TAR Lazio Roma, Sez. I, 15 ottobre 2002 n. 8701).

Si aggiunge che tale insegnamento trova un testuale addentellato nell’art. 48 cit., laddove al primo comma la legge fa riferimento al “personale sanitario a rapporto convenzionale”, con ciò lasciando intendere **l’equiparazione, ai fini dell’organizzazione dell’offerta di servizi sanitari da parte delle ASL, fra medici dipendenti e medici convenzionati.**

Ne consegue l’illegittimità dei verbali quivi gravati (n. 33/2008 e n. 45/2009) i quali, pertanto, devono essere annullati nelle parti relative alla posizione della ricorrente.

Restano assorbite le rimanenti censure non scrutinate in questa sede.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO